



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/035/SR03/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA
SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
REGOLAMENTO CE N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2009
RELATIVO ALLE CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE LA MACELLAZIONE O
L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole sullo schema di D.lgs. con le modifiche concordate nel gruppo tecnico misto del 21 maggio 2013 e riportate di seguito:

TESTO SCHEMA DI DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	Richiesta emendativa ritenuta accoglibile con riformulazione da parte dei Ministeri interessati e condivisa dalle Regioni
Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)	Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)
1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento, nonché dell'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della Salute e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.	1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)	Richieste emendative ritenute accoglibili Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)
3. fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1 , nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.	Dopo la parola "pecuniaria" cassare la parola "prevista"

Art. 6	
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 , del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.	Cassare le parole "paragrafo 1"
Art. 11	
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo S , del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.	Sostituire le parole "paragrafo S" con le parole "paragrafo 5".
Art. 12 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)	Nella rubrica inserire dopo la parola "pecuniarie" le parole "di spettanza statale"
	Introdurre nel testo la seguente clausola di salvaguardia: "Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione".

Roma, 13 giugno 2013